

LA REVOCA DELL'ORDINANZA

A seguito dell'istanza e dell'invito ministeriale, il Sindaco di Latronico con ordinanza n. 45/2011 revocava d'ufficio la precedente ordinanza n. 51/2010.

L'ente proprietario della strada, pur lasciandosi andare a considerazioni non corrette in punto di efficacia delle direttive ministeriali, accoglieva l'invito e revocava la precedente ordinanza per due motivi:

1. "per sgombrare ogni equivoco e il pur minimo dubbio, riguardo al fatto che Latronico, paese ospitalissimo, prima ancora che paese termale e a forte vocazione turistica possa passare come il Comune che vieta la sosta ai camperisti, o una serena vacanza itinerante, all'aria aperta, a quanti vogliono conoscere questo angolo verde di Basilicata";
2. "per non mettere il Comune in condizioni di affrontare spese in eventuali contenziosi giudiziari".

L'IMPORTANZA DELLA CONOSCENZA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Quanto accaduto nel caso Latronico è l'esempio di una proficua azione preventiva che ha raggiunto l'obiettivo di ottenere la libera circolazione e sosta delle autocaravan senza passare per contenziosi, spesso annosi e sempre costosi. A questo proposito emblematica è la motivazione contenuta nell'ordinanza di revoca di Latronico laddove l'autotutela è servita anche "per non mettere il Comune in condizioni di affrontare spese in eventuali contenziosi giudiziari".

L'auspicio è quello della diffusione tra le Amministrazioni locali di principi applicativi nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Tema – quello dell'autotutela – chiaramente rappresentato in occasione nel 9° Convegno Regionale di Polizia Locale che si è tenuto in Sardegna a Domus De Maria (CA) dal 30 maggio al 1° giugno 2011 a cura dell'Associazione Sarda Polizia Locale A.S.Po.L. onlus (www.aspolsardegna.it).

In tale occasione veniva presentata una raccolta documentale in materia di

1. Predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione.
2. Circolazione, sosta e parcheggio.
3. Autotutela.

In tale contesto, al quale prendevano parte rappresentanti di molti Comandi di Polizia municipale, funzionari di Prefetture, magistrati e addetti al settore, si evidenziava la grande efficacia del potere di autotutela e l'opportunità della revoca ovvero dell'annullamento d'ufficio in presenza dei requisiti previsti dagli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/90.



**COMUNE DI
LATRONICO**

Provincia di Potenza

Prot. nr. 7674

Largo Marconi, 10 85048 Latronico (PZ)
 Tel. 0873-851111 Fax 0873-852211
 C.F. 800611046 P.I. 087130076

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 45 DEL 03-08-2011

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 51 DELL'8 MAGGIO 2010 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL DIVIETO PERMANENTE DISOSTA E DI CAMPEGGIO CON CARAVAN, AUTOCARAVAN, CAMPER E SIMILI MEZZI MOBILI, SIA IN AREE PUBBLICHE CHE PRIVATE, AL DI FUORI DELLE AREE APPPOSITAMENTE ATTREZZATE SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIO, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Richiama la propria ordinanza n. 51/2010 di istituzione del divieto permanente di sosta e di campeggio con caravan, autocaravan, camper e simil-mezzi mobili, sia in aree pubbliche che private, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario, in tutto il territorio comunale.

Vieta la nota prot. 050090 del 11.07.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II, accolta al prot. dell'Ente con Prot. 7240 del 11.7.2011, con la quale ha invitato questo Comune a provvedere alla revoca dell'Ordinanza di cui:

Ritenuto di bisogno l'invio, precisando che:

- a) l'Ordinanza di cui, recata al prot. Latronico, n. 51, conosciuta al D. Lgs. 287/90, è stata precedentemente comunicata al Prefetto, con il quale ha avuto efficacia fatto, e al Questore;
- b) nell'Ordinanza di cui è stata prevista la possibilità di un ricorso in via gerarchica al TAR di Basilicata entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica e in alternativa al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120;
- c) l'Ordinanza di cui, non è stata mai dichiarata legittima dall'organo giurisdizionale competente;
- d) che le direttive non hanno alcun potere decisorio sugli atti amministrativi;
- e) che il Sindaco non indagò ed emetteva nuova ordinanza qualora dovessero emergere fatti che inducero all'emanazione della stessa, in quanto i doveri e i compiti che il Sindaco ha sono circoscritti da Leggi dello Stato Italiano.

Ritenuto di revocare la propria ordinanza n. 51/2010 per i seguenti motivi:

1. per non mettere ogni equivoco e il pur minimo dubbio, riguardo al fatto che Latronico, paese ospitalissimo, prima ancora che paese termale e a forte vocazione turistica, possa passare

come il Comune che vieta la sosta ai camperisti, o una serena vacanza itinerante, all'aria aperta, a quanti vogliono conoscere questo angolo verde di Basilicata.

2. per non mettere il Comune in condizioni di affrontare spese in eventuali contenziosi giudiziari.

Vieta l'art. 54 del D. Lgs. n. 287/2000 del 15.8.2000.

Tutto ciò premesso,

REVOCA

per le motivazioni rese nella premessa e che qui si intendono integralmente trasunte e riportate, la propria ordinanza n. 51/2010 relativa all'istituzione di divieto permanente di sosta e di campeggio con caravan, autocaravan, camper e simil mezzi mobili, sia in aree pubbliche che private, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario, in tutto il territorio comunale.

DISPONE

- la comunicazione della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Potenza - Ufficio Territoriale del Governo;
 - Questura di Potenza;
 - Comando Stazione locale dei Carabinieri;
 - Comando Corpo Polizia Locale
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1974, n. 5034, o in alternativa al Presidente della Repubblica, per i soli vizi di legittimità, entro 120 giorni, in applicazione del D.P.R. 34.11.1973 n. 1150.

Latronico il 03-08-2011

Il Sindaco
Egidio RICCIARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suddetta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

L) _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGINA MARIU